



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del DIRIGENTE

Settore: Settore 4

Numero **160** del 20/11/2024

OGGETTO: Istituzione Zona a Traffico Limitato (ZTL) "centro storico" di Campiglia Marittima.

IL Dirigente del Settore

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 160 del 04/12/2023, di cui se ne richiama la motivazione, che ha stabilito il periodo di vigenza della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del "centro storico" del Capoluogo di Campiglia Marittima, nel seguente modo, di ciascun anno solare:

1. dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, nel periodo dal 15 di giugno al 15 di settembre;
2. dalle ore 9:00 alle ore 21:00 per tutti i giorni festivi ricadenti nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno;

Richiamato il Disciplinare per l'accesso nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Campiglia Marittima, circoscritto dalle vecchie mura con l'aggiunta di Via XXV Luglio, Via A. Moro e Via Gori, approvato con la sopra indicata delibera di Giunta Comunale n. 160/2023, che dettaglia le modalità di accesso e le deroghe consentite;

Visto il D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto in particolare l'art. 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modificazioni, che consente ai Comuni di regolamentare la circolazione veicolare sulle strade comunali, stabilendo obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo;

Richiamato il Decreto n° 08 dell'11/06/2024, con il quale il Sindaco di Campiglia Marittima ha conferito al Dott. Luciano Serra la nomina di Dirigente del Settore n. 4;

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
- il D. L.gs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Ufficio Proponente: Polizia Municipale - Operatore: Serra Luciano

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che in questa parte dispositiva si intendono integralmente richiamate, di

Istituire la Zona Traffico Limitato (ZTL) nel “centro storico” di Campiglia Marittima, circoscritto dalle vecchie mura con l’aggiunta di Via XXV Luglio, Via A. Moro e Via Gori:

1. dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, nel periodo dal 15 di giugno al 15 di settembre;
2. dalle ore 9:00 alle ore 21:00 per tutti i giorni festivi ricadenti nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno;

Nei periodi e nelle fasce orarie suddette in cui la “ZTL” è attiva, potranno accedere esclusivamente i seguenti utenti con le modalità e le limitazioni di seguito indicate:

- a) i cittadini residenti anagraficamente all’interno del perimetro della “ZTL” (Contrassegno “R”) (con riferimento alle sole persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare) che non abbiano altra alternativa di transito per raggiungere la propria residenza, in relazione ai veicoli (compresi i motocicli e i ciclomotori) di loro proprietà o in usufrutto o in locazione finanziaria e, comunque, in uso esclusivo (uso desumibile da specifico atto notorio del proprietario del veicolo) in regola con le norme del Codice della Strada, che potranno, comunque, essere condotti solo dal titolare o familiari conviventi, presenti nello stesso stato di famiglia;
L’accesso è consentito esclusivamente dalle ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino la totale interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
Salvo specifica segnaletica di divieto, l’accesso a senso unico di marcia in Via XXV Luglio e in Via A. Moro (con esclusione dell’accesso all’interno delle vecchie mura perimetrali il centro storico) è sempre consentito (0-24) nei giorni feriali e festivi, al solo fine di consentire la sosta dei veicoli in uso ai titolari del contrassegno “R” (residenti nel centro storico);
- b) i cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all’interno della “ZTL”, non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia M/ma, con riferimento alle sole persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare) che non abbiano altra alternativa di transito per raggiungere la propria residenza, in relazione a un solo veicolo di loro proprietà o in usufrutto o in locazione finanziaria e, comunque, in uso esclusivo (uso desumibile da specifico auto certificazione del proprietario del veicolo) in regola con le norme del Codice della Strada, che potrà essere condotto solo dal titolare o familiari conviventi, presenti nello stesso stato di famiglia; L’accesso nella ZTL è consentito, come per i residenti anagrafici, limitatamente al periodo di effettivo soggiorno, esclusivamente dalle ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino la totale interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

- c) i proprietari di autorimesse e gli utilizzatori di aree private idonee allo stazionamento di veicoli, i quali siano in grado di dimostrare la titolarità esclusiva di tutta o di parte del garage o dell'area privata. L'accesso è sempre consentito, per raggiungere l'autorimessa o l'area privata, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico e, pertanto, la concreta impossibilità da parte dell'utenza di raggiungere il luogo di ricovero del veicolo.
- d) le persone regolarmente alloggiate nelle strutture ricettive ubicate all'interno della "ZTL", limitatamente al periodo di effettivo soggiorno, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
- e) le persone regolarmente alloggiate in strutture private ubicate all'interno della "ZTL", limitatamente al periodo di effettivo soggiorno che deve essere di almeno sette giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
- f) i titolari degli esercizi di vicinato e/o titolari di pubblici esercizi e/o somministrazione alimenti e bevande che avessero la comprovata necessità di approvvigionamento o di effettuare interventi tecnici urgenti e inderogabili, che potenzialmente potrebbero limitare o addirittura impedire lo svolgimento dell'attività commerciale, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, per il tempo, da concordare preventivamente con la Polizia Municipale, strettamente necessario a risolvere l'eventuale contingenza, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
- g) i titolari di pubblici esercizi e/o somministrazione di alimenti e bevande che, nelle ore serali, forniscono in modo continuativo un servizio di recapito dei loro prodotti direttamente presso le abitazioni dei consumatori finali, servendosi esclusivamente di veicoli a due ruote appositamente attrezzati e a norma con l'attuale normativa in materia di trasporto degli alimenti, possono espletare tale attività nei giorni feriali e festivi dalle ore 18:00 alle ore 22:00, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;
- h) i titolari dei panifici e/o di altre attività presenti nel "centro storico" che devono provvedere all'approvvigionamento di altre strutture commerciali nelle prime ore del mattino, nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 alle ore 08:30 di tutti i giorni festivi;
- i) le ditte edili e le altre ditte artigianali che avessero la necessità di operare interventi di manutenzione con attrezzature che non fossero ragionevolmente trasportabili a "mano" o con altri mezzi diversi da un veicolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 18:00 dei giorni feriali, per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei lavori, con direttrice di transito e sosta da stabilire preventivamente, di volta in volta, con la Polizia Municipale. Nel caso la durata dei lavori interessi in modo continuativo uno o più giorni lavorativi, sarà rilasciata un'autorizzazione per il periodo richiesto, con esclusione dei giorni in

cui il centro storico risulti interdetto al traffico per manifestazioni e/o trattenimenti pubblici.

- j) chiunque dimostri di avere la necessità urgente e improcrastinabile di accedere nella "ZTL", con valutazione, di volta in volta, da parte della Polizia Municipale nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico.

Confermare il divieto di sosta all'interno della ZTL, con le seguenti eccezioni:

- per i cittadini residenti:
 - la sosta è consentita in Via XXV Luglio e Via A. Moro;
 - all'interno delle mura perimetrali del centro storico, dove non espressamente vietato, per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico di persone con palese difficoltà a deambulare, nonché per il carico e lo scarico di merci ingombranti.
- per i cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all'interno della "ZTL", non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia Marittima, la sosta veicolare è esclusivamente consentita in corrispondenza o nelle immediate adiacenze dell'immobile di loro proprietà, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il carico e lo scarico di persone e/o di merci;
- per le persone regolarmente alloggiate nelle strutture ricettive ubicate all'interno della "ZTL", autorizzate al transito, è consentita la sosta per carico e scarico merci, per un massimo di 30 minuti, con l'indicazione obbligatoria dell'ora di arrivo, in corrispondenza o nelle immediate adiacenze della struttura ricettiva o della struttura privata che li ospita;
- per le persone autorizzate dalla Polizia Municipale, ai sensi delle previsioni sopra indicate, la sosta è consentita, per il tempo e in luogo da stabilito, di volta in volta, con l'autorizzazione al transito;
- ai titolari dei pubblici esercizi, attività artigianali e negozi di vicinato è consentita la sosta in tutto il centro storico per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico merci e/o al carico e alla consegna dei prodotti presso le abitazioni dei consumatori finali;

Limitare la sosta veicolare in Piazza Paolini ed in Piazza del Silenzio, ai residenti nelle seguenti strade:

Via degli Scudi – Vicolo Stretto – Piazzetta degli Scudi – Via Vecchio Asilo – Via Dini – Piazza Paolini – Piazza del Silenzio – Vicolo Rapido – Via della Banca – Vicolo Rapido – Via Fucini – Vicolo Gallini – Via delle Scuole – Via Portelli.

La sosta negli spazi sopra individuati non è comunque consentita nelle date in cui la ZTL è tecnicamente "Attiva per tutti", ossia quando il transito all'interno della stessa è vietato per tutti senza alcuna deroga, a causa della concomitanza di eventi e manifestazioni organizzate nel centro storico di Campiglia - Capoluogo.

L'accesso alla ZTL è garantito anche ai veicoli:

- di Polizia;
- in uso ai Vigili del Fuoco;

- adibiti al Pronto Soccorso;
- in uso e/o al servizio di persone invalide munite dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 188 comma 2° del CdS;
- di pronto intervento degli Enti e delle società di pubblici servizi recanti specifico contrassegno;
- dell'ASL e dei medici di famiglia adibiti al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone presenti a qualsiasi titolo all'interno della ZTL;
- adibiti allo spazzamento e/o alla raccolta dei rifiuti nel centro storico;
- di "partecipanti a cerimonie nuziali" (al massimo n. 3 auto);
- funzionali alle onoranze funebri, per i quali è fatto obbligo di sostare nei luoghi più vicini alla cerimonia senza recare intralcio alla circolazione (al massimo n. 3 auto);
- classificati ai sensi del Codice della Strada come velocipedi;
- adibiti al trasporto pubblico di piazza (taxi e noleggio con conducente) in servizio attivo;
- a propulsione elettrica.

DISPONE

Durante il periodo di vigenza della "ZTL", ai cittadini residenti anagraficamente sarà fornito un apposito contrassegno "R" che, apposto su uno dei veicoli di loro proprietà o in uso esclusivo, consentirà la sosta di tale veicolo in apposite aree riservate poste all'esterno nelle immediate adiacenze del centro storico, individuate, di anno in anno, con specifica ordinanza.

Si considerano autorizzati alla sosta in Piazza Paolini ed in Piazza del Silenzio esclusivamente i veicoli che esporranno l'apposito "Tagliando Residenti – R" di colore bianco.

Il "Tagliando Residenti – R" di colore bianco, oltre alla sosta nei limiti consentiti di Piazza Paolini e di Piazza del Silenzio, abilita alla sosta in tutti gli altri parcheggi riservati ai residenti;

la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente del Settore 3, cui compete:

la posa e la manutenzione della segnaletica verticale, necessaria a rendere conosciuto il contenuto della presente ordinanza;

comunicare al Comando P.M l'installazione dei suddetti cartelli, attraverso l'indirizzo di e-mail istituzionale polizia@comune.campigliamarittima.li.it, con allegate fotografie riportanti la cartellonistica e la relativa collocazione;

prendere ogni altro provvedimento che la contingenza rendesse necessario adottare al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

AVVERTE

- che gli Organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.
- che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 4 Dott. Luciano Serra;

- che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

La presente ordinanza è firmata digitalmente dal Dirigente del Settore 4, in virtù del provvedimento sindacale riportato in premessa.

IL DIRIGENTE
Settore 4

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.